



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SALERNO

www.salerno.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 61/2017

Il Capo del circondario marittimo di Salerno:

- VISTA:** la propria ordinanza n° 33/09, in data 01.04.09 relativa alla disciplina della navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle zone di mare, nel porto di Maiori e sul pontile del Comune di Minori;
- VISTO:** il verbale di sopralluogo congiunto in data 06.03.2017 per l'individuazione dei punti di fonda per navi da crociera nel tratto di mare compreso tra Maiori e Minori;
- VISTO:** il Decreto n. 32/2017, in data 03.05.2017, con il quale è stato individuato, ai fini della security portuale, l'impianto portuale di Maiori/Minori;
- RITENUTO:** di dover modificare l'ordinanza sopra citata in modo da continuare a mantenere un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e, nel contempo, consentire l'arrivo in rada a navi da crociera;
- VISTO:** il provvedimento di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Maiori, approvato con decreto n. 11 in data 30 marzo 2007 della Giunta Regionale della Campania;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima,

ORDINA

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle zone di sosta e nel porto di Maiori, nonché ai pontili e ai gavitelli posizionati nelle acque antistanti il litorale compreso tra i Comuni di Maiori e Minori inclusi.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di Maiori e dell'approdo di Minori, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

ARTICOLO 2 - SOSTA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI MAIORI

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali e alle condizioni metereologiche presenti, la sosta e l'ancoraggio nelle acque antistanti il porto di Maiori e l'approdo del Comune di Minori, sono ammessi, per le navi da crociera, nei seguenti punti:
 - Lat. 40° 38'.00 N - Long. 14°38'.2 E;
 - Lat. 40° 38'.00 N - Long. 14°37'.6 E;
 - Nelle altre zone di mare con esclusione:
 - del canale di atterraggio al porto, come individuato al successivo articolo 3;
 - dei punti su una batimetrica inferiore a 20 metri;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte sottomarine e dei cavi elettrici per il solo ancoraggio, come segnalati sulla carta nautica.
2. Tutte le unità navali in sosta devono:
 - attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto di Maiori;
 - quando ancorate, continuare a garantire l'ascolto radio continuo VHF/Fm, canali 12/16, per poter essere contattate in caso di necessità;
 - durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico - balneari.

ARTICOLO 3 - CANALE DI ATTERRAGGIO NEL PORTO DI MAIORI

1. Le unità navali in entrata o uscita dal porto di Maiori devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale rosso e il fanale verde, per una lunghezza di 150 metri verso il largo, come indicata nell'allegato 1 alla presente ordinanza, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte nè sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile con scafo in dislocamento, e prestando, durante la stagione balneare, la massima attenzione alla eventuale presenza di bagnanti nello specchio acqueo, antistante le spiagge poste a levante del molo di sottoflutto.
2. Nel canale di atterraggio sono vietati: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.

ARTICOLO 4 - NAVIGAZIONE E ORMEGGI NEL PORTO DI MAIORI

1. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine, pontili e gavitelli con fondali e lunghezze idonee a riceverle, anche in relazione ai titoli concessori, e precisamente:
 - a. molo di sottoflutto, con fondali variabili dai 2,50 ai 3,00 metri:
 - testata per una lunghezza di 33 metri destinata all'ormeggio delle unità navali addette al traffico passeggeri e, quando libera, all'ormeggio di unità navali in transito per brevissime operazioni di imbarco e sbarco o per la sosta nel periodo compreso tra le ore 20:00 e le ore 07:00 del giorno successivo;
 - dalla testata, per una lunghezza di 29 metri, ormeggio in concessione per imbarcazioni e natanti da diporto e, per i tratti previsti, a quelle in transito;
 - per i successivi 17 metri fino alla radice ormeggio destinato alla sosta tecnica e all'alaggio e varo di unità navali;
 - b. banchina di riva, con fondali massimi variabili dai 3 ai 5 metri:

- 1° tratto, dalla radice del molo sottoflutto, per 12 metri, ormeggio destinato alla sosta tecnica e all'alaggio e varo di unità navali;
 - 2° tratto, per i successivi 20 metri, ormeggio destinato alle unità navali della Capitaneria di porto - Guardia costiera e, quando libero, ad altre unità navali autorizzate dall'Ufficio locale marittimo di Maiori;
 - 3° tratto per i successivi 52 metri, ormeggio in concessione per imbarcazioni e natanti da diporto e, per i tratti previsti, a quelle in transito;
 - 4° tratto per i successivi 40 metri in direzione del molo di sopraflutto, ormeggio in concessione per imbarcazioni e natanti da diporto e, per i tratti previsti, a quelle in transito;
 - 5° tratto per i successivi 8 metri, ormeggio dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per sosta di unità navali di lunghezza massima di 6,50 metri;
 - 6° tratto per i successivi 35 metri, destinate alle unità navali addette alla pesca;
 - 7° tratto per i successivi 7 metri, ormeggio dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per sosta di unità navali di lunghezza massima di 6,50 metri;
 - 8° tratto per i successivi 35 metri, ormeggio in concessione per imbarcazioni e natanti da diporto e, per i tratti previsti, a quelle in transito;
- c. molo sopraflutto, con fondali massimi variabili dai 4 ai 5 metri:
- 1° tratto, dalla radice per 95 metri, ormeggio in concessione per imbarcazioni e natanti da diporto e, per i tratti previsti, a quelle in transito, con sosta per un massimo di 48 ore, ovvero 2 notti;
 - 2° tratto per i successivi 22 metri, ormeggio di unità navali in transito;
 - 3° tratto in testata per la lunghezza di 18 metri, destinato all'ormeggio di fianco delle unità navali addette al traffico passeggeri e, quando libero, delle unità navali in transito per brevissime operazioni di imbarco e sbarco;
- d. pontili in concessione con pescaggi massimi variabili dai 3 ai 4 metri:
- destinati all'ormeggio di imbarcazioni e natanti da diporto con posto assegnato al pontile non in doppia fila, e, per i tratti previsti, a quelle in transito.
2. La navigazione nell'ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi di cui al successivo articolo 5, deve essere condotta come segue:
- in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 VHF/Fm, se l'unità è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
 - manovrare sempre con prudenza.
3. Nel bacino portuale sono vietati: la navigazione a vela; la sosta; l'ancoraggio nelle zone non previste; la pesca; le attività subacquee e ogni altra attività che generi intralcio, nonché la balneazione.

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI MAIORI

1. Le unità navali da traffico che intendono ormeggiare nel porto di Maiori e le navi da crociera che intendono ancorare in rada, devono presentare all'Ufficio locale marittimo di Maiori una richiesta/comunicazione come da fac simile in allegato 2, 2bis e 2ter, entro le ore 18:00 del giorno precedente l'arrivo. L'Ufficio locale marittimo, in relazione all'assetto portuale e all'articolazione dei traffici, assegna, ove necessario con criteri prefissati, l'ormeggio entro le ore 19:00 sempre del giorno precedente l'arrivo. Le richieste presentate oltre le ore 18.00 del giorno precedente ma, comunque, prima di 4 ore dall'arrivo vengono valutate di volta in volta dallo stesso Ufficio locale marittimo.

Tutte le unità navali da traffico prima di entrare e uscire dal porto devono, comunque, richiedere, via radio VHF/Fm canali 12/16 o al telefono/fax numero 089 851279, la conferma dell'ormeggio all'Ufficio locale marittimo di Maiori, comunicando il numero di passeggeri trasportati e il porto di provenienza e destinazione.

2. I motopescherecci stanziali nel porto di Maiori devono ormeggiare presso la banchina loro assegnata. Tutti i motopesca che intendono ormeggiare presso le altre banchine devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio locale marittimo di Maiori, anche a mezzo radio VHF/Fm canali 12/16.
3. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con posto in concessione e quelle in transito presso banchine o pontili in concessione devono richiedere l'accosto e l'ormeggio, direttamente ai concessionari degli stessi, secondo le modalità da questi previste e disciplinate, che provvedono, altresì, a mantenere un apposito registro.
4. Le unità navali in transito nelle altre banchine a ciò destinate, per l'accosto devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio locale marittimo di Maiori per:
 - la sosta per un massimo di 48 ore, ovvero 2 notti;
 - sosta dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;
 - sosta per brevi operazioni di imbarco e sbarco.

ARTICOLO 6 - PRIORITA' NEI MOVIMENTI, NEGLI ACCOSTI E PERMANENZA AGLI ORMEGGI NEL PORTO DI MAIORI

1. La navigazione all'interno del porto, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - navi passeggeri di linea (ormeggi con giorni e orari programmati con validità stagionale o almeno mensile), e non in uscita o in entrata;
 - motopesca, imbarcazioni e natanti da diporto in uscita e in entrata da ormeggi a loro assegnati in forma stabile o in concessione o in transito presso banchine e pontili in concessione, in uscita o in entrata;
 - unità navali in transito per sosta al 2° tratto del molo di sopraflutto per un massimo di 48 ore ovvero 2 notti, in uscita o in entrata;
 - unità navali in transito anche con sosta dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo presso la testata del molo di sottoflutto, i tratti 5 e 7 della banchina di riva, in uscita o in entrata;
 - unità navali in transito presso la testata del molo di sopraflutto per brevi operazioni di imbarco e sbarco, in uscita o in entrata.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.
3. La nave che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEL PORTO DI MAIORI

1. Durante la sosta nel porto di Maiori le unità navali devono:
 - ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva; con la precisazione che su ogni gavitello può ormeggiare una sola unità navale con il divieto, quindi, di affiancamento di altra unità;
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
 - prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi

- aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori;
 - in caso di avverse condizioni provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili ovvero attraverso il servizio di guardianaggio qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condizioni dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
 - rimanere armate; il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dall'Ufficio locale marittimo di Maiori;
 - non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.
2. Durante lo sbarco o l'imbarco di passeggeri nel porto di Maiori i comandanti delle navi da passeggeri, unità navali, oltre a quanto previsto al precedente punto 1., devono:
- evitare che vi siano persone sulle passerelle, quando ormeggiano nei pressi altre unità navali;
 - mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 12/16 e disporre anche di un sistema di comunicazione alternativo (telefono cellulare);
 - verificare e/o predisporre transenne disposte lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco nonché l'eventuale afflusso di persone estranee, accertando la presenza della cartellonistica di *security*;
 - mantenere nei pressi delle transenne e dello scalandrone idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'instradamento dei passeggeri; della verifica del titolo di viaggio e del documento personale, quando richiesto; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone; dell'accertamento che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
 - mantenere nei pressi dello scalandrone ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
 - disporre nei pressi dell'unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri richiamando l'attenzione di coloro che si avvicinano al ciglio della banchina.
 - prima di disormeggiare accertarsi che i portelloni poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi; all'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

ARTICOLO 8 - ZONA DI ATTERRAGGIO AL PONTILE DI MINORI

1. Le unità navali all'arrivo e alla partenza dal pontile di Minori devono navigare all'interno di un canale esteso 100 metri dalla struttura verso il largo, come indicato nell'allegato 3 alla presente ordinanza, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte, sorpasso, procedendo alla minima velocità possibile con scafo in dislocamento e prestando, durante la stagione balneare, la massima attenzione alla eventuale presenza di bagnanti nello specchio acqueo antistante la spiaggia adiacente il pontile stesso e delimitato da sagola tarozzata.

2. Nel canale di atterraggio sono vietati: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.

ARTICOLO 9 - NAVIGAZIONE E ORMEGGI AL PONTILE DI MINORI

1. L'accosto al pontile di Minori è consentito alle unità navali per operazioni di breve durata di imbarco/sbarco di passeggeri/merci/attrezzi da pesca, alle unità navali dirette alla stessa struttura con fondali e lunghezza idonei a riceverle:
 - a. testata, per una lunghezza di 11 metri con fondali di 5 metri, destinata all'ormeggio di unità navali addette al traffico passeggeri in servizio di linea e non e, quando libera, all'ormeggio di unità navali in transito;
 - b. fiancata lato levante per una lunghezza di 40 metri dalla testata del pontile con fondali variabili dai 5 ai 3 metri, destinata all'ormeggio di unità navali addette al traffico passeggeri in servizio locale e, quando libera, alle unità navali in transito;
 - c. fiancata lato ponente per una lunghezza di 40 metri dalla testata del pontile con fondali variabili dai 5 ai 3 metri, destinata all'ormeggio di unità navali addette al traffico passeggeri in servizio locale e, quando libera, alle unità da pesca e alle unità navali in transito.
2. La navigazione in prossimità del pontile, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi di cui al successivo punto 4 del presente articolo, deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile, evitando di generare moto ondoso;
 - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 12/16 VHF/Fm, se l'unità è provvista di apparato;
 - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima;
 - manovrare sempre con prudenza, prestando attenzione alle persone in sosta sulla struttura.
3. In prossimità del pontile sono vietati: la navigazione a vela; la sosta; l'ancoraggio nelle zone non previste; la pesca; le attività subacquee; la balneazione e ogni altra attività che generi intralcio o pericoli alle manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio.
4. Le unità navali da traffico che intendono accostare al pontile di Minori devono presentare all'Ufficio locale marittimo di Maiori una richiesta come da fac simile in allegato 2, entro le ore 12:00 del giorno precedente l'arrivo. L'Ufficio locale marittimo, in relazione all'assetto portuale e all'articolazione dei traffici, assegna l'eventuale ormeggio entro le ore 16.00 sempre del giorno precedente l'arrivo. Le richieste presentate oltre le ore 12.00 del giorno precedente ma, comunque, prima di 4 ore dall'arrivo vengono valutate di volta in volta dallo stesso Ufficio locale marittimo.

Tutte le unità navali da traffico prima di accostare devono comunicare via radio o VHF/Fm canale 12/16, ovvero a mezzo telefono all'Ufficio locale marittimo di Maiori il numero di passeggeri trasportati e il porto di provenienza e destinazione.

I motopescherecci stanziali a Maiori, devono accostare lungo il tratto di pontile lato ponente verso la radice. Tutti gli altri pescherecci che intendono accostare devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio locale marittimo di Maiori, anche a mezzo radio VHF/Fm canali 12/16.
5. Gli accosti al pontile di Minori, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti punti e salvo particolari motivi tecnici o operativi, sono stabiliti con il seguente ordine di priorità:

- navi passeggeri di linea (accosti con giorni e orari programmati con validità stagionale o almeno mensile), e non, in partenza o arrivo;
 - motopesca in partenza o arrivo;
 - imbarcazioni e natanti da diporto, in partenza o arrivo.
6. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.
7. La nave che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA AL PONTILE DI MINORI

1. Durante la sosta al pontile di Minori le unità navali devono:
- ormeggiare una unità navale per volta, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua;
 - tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
 - evitare l'emissione di fumi e di rumori;
2. Durante lo sbarco o l'imbarco di passeggeri al pontile di Minori i comandanti delle navi da passeggeri, unità navali, oltre a quanto previsto al precedente punto 1. del presente articolo devono:
- mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 12/16 e disporre anche di un sistema di comunicazione alternativo (telefono cellulare);
 - verificare e/o predisporre transenne disposte lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco nonché l'eventuale afflusso di persone estranee, accertando la presenza della cartellonistica di *security*;
 - mantenere nei pressi delle transenne e dello scalandrone, idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'instradamento dei passeggeri; della verifica del titolo di viaggio e del documento personale, quando richiesto; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone; dell'accertamento che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
 - mantenere nei pressi dello scalandrone ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;
 - disporre nei pressi dell'unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri, richiamando l'attenzione di coloro che si avvicinano al ciglio banchina;
 - prima di disormeggiare accertarsi che i portelloni poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi; all'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

ARTICOLO 11 - APPRODI SULLE SPIAGGE NEI COMUNI DI MAIORI E MINORI

1. Gli approdi sulle spiagge da parte delle unità navali destinate al traffico sono ammessi esclusivamente per lo sbarco o imbarco di passeggeri dalle ore 07.30 alle ore 19.30 e, comunque, in presenza di condimeteo favorevoli.

2. Le unità navali autorizzate a tale servizio, con partenza e arrivo al porto di Maiori ovvero al pontile di Minori, per approdare sulle spiagge devono:
 - utilizzare obbligatoriamente i corridoi di atterraggio, navigando, all'interno dello stesso, una unità navale per volta, alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della manovra e senza generare moto ondoso;
 - prestare attenzione alle altre eventuali unità navali in attesa o in uscita dal corridoio di atterraggio;
 - allo stesso modo, prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di bagnanti nello specchio acqueo interessato dal corridoio di atterraggio, provvedendo ad arrestare immediatamente la navigazione fino a quando la zona di mare interessata non è completamente sgombera;
 - manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali o dei bagnanti ovvero dei passeggeri stessi;
 - per sbarcare o imbarcare i passeggeri utilizzare una apposita scaletta riconosciuta idonea da un Ente Tecnico.
3. Le unità navali addette al servizio di cui trattasi, possono approdare sulla spiaggia solo per l'operazione di sbarco e imbarco di passeggeri, con il divieto di sostarvi o di stazionare nello specchio acqueo interno al corridoio di atterraggio.

ARTICOLO 12 - ORMEGGIO AI PONTILI E GAVITELLI POSIZIONATI LUNGO IL LITORALE DEI COMUNI DI MAIORI E MINORI

1. L'ormeggio ai pontili in concessione è ammesso in presenza di condimeteo che consentono l'accosto e secondo le indicazioni previste dal concessionario che ha l'obbligo di installare e mantenere, nello specchio acqueo antistante la struttura, idoneo corridoio di atterraggio, qualora nei pressi venga effettuata la balneazione.
2. Le unità navali dirette ai pontili devono:
 - utilizzare obbligatoriamente il corridoio di atterraggio, ove installato, una unità per volta, procedendo alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione e senza generare moto ondoso;
 - prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di altre unità navali e di persone in acqua, provvedendo, in questo ultimo caso, ad arrestare la navigazione fino a quando la zona di mare interessata non è completamente sgombera;
 - manovrare con prudenza, utilizzando, quando necessario, i segnali sonori per attirare l'attenzione di altre unità navali o dei bagnanti ovvero delle persone presenti sul pontile;
 - non ormeggiare a pacchetto con altre unità.
3. L'unità navale per raggiungere e lasciare il gavitello deve procedere alla minima velocità possibile per garantire la sicurezza della navigazione a e senza generare moto ondoso, prestando la massima attenzione alle altre unità.
L'ormeggio al gavitello è ammesso ad una sola unità, con il divieto, quindi, dell'affiancamento di altra unità navale. Durante la sosta l'unità navale deve essere assicurata con idonei e sufficienti cavi che devono essere rinforzati, ogniqualvolta siano previste avverse condimeteo.

ARTICOLO 13 - RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Maiori e al litorale compreso tra i Comuni di Maiori e Minori, inclusi, e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di guardianaggio, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con

l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio.

2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'autorità marittima. Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diversi e/o ulteriori misure.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Ufficio locale marittimo di Maiori ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

ARTICOLO 14 - VIOLAZIONI

1. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005.


ARTICOLO 15 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce la propria ordinanza n° 33/09 in data 01.04.2009, citata nelle premesse.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it .-

Salerno, 12/06/17

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gaetano ANGORA





DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO DI MAIORI

All' UFFICIO LOCALE MARITTIMO
84010 - MAIORI -

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (1)
dell'unità navale _____ di bandiera _____
T.S.L. _____ iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM.GG../matricole/R.N.D./R.I.D. di
_____ :

CHIEDE

l'accosto presso la banchina _____ del porto di Maiori per il giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____ per _____ (2).

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n° 33/09 in data 01.04.09 della
capitaneria di porto di Salerno.

Maiori, _____

(firma)

- (1) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo;
(2) indicare il tipo di operazione.

DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO DI MAIORI

All' UFFICIO LOCALE MARITTIMO
84010 - MAIORI -

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (1)
dell'unità navale _____ di bandiera italiana T.S.L. _____ iscritta al n° _____
dei RR.NN.MM.GG../matricole di _____ destinata al trasporto passeggeri per
il servizio _____ (2), con abilitazione alla
navigazione _____ ed autorizzata al trasporto di
n° _____ persone nel periodo estivo e n° _____ persone nel periodo invernale:

CHIEDE

gli accosti presso la banchina _____ del porto di Maiori nel periodo dal
_____ al _____ per effettuare operazioni programmate di imbarco e
sbarco passeggeri:

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n° 33/09 in data 01.04.09 della
capitaneria di porto di Salerno

DICHIARA ALTRESI' (3)

di attenersi ai criteri di assegnazione degli ormeggi fissati dall'Ufficio locale marittimo di
Maiori per il trasporto marittimo alle spiagge.

ALLEGA

il programma del servizio svolto(4).

Maiori, _____

(firma)

- (1) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo;
- (2) indicare il tipo di servizio: metrò del mare, intercostiero, escursioni lungo il litorale (spiagge);
- (3) barrare qualora non di interesse;
- (4) allegare copia del programma.

DOMANDA DI ACCOSTO NEL PORTO DI MAIORI

All' UFFICIO LOCALE MARITTIMO
84010 - MAIORI -

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (1)
dell'unità navale _____ di bandiera italiana T.S.L. _____ iscritta al n° _____
dei RR.NN.MM.GG../matricole di _____ destinata al trasporto passeggeri,
con abilitazione alla navigazione _____ ed autorizzata al
trasporto di n° _____ persone nel periodo estivo e n° _____ persone nel periodo invernale:

CHIEDE

gli accosti presso la banchina _____ del porto di Maiori nel periodo dal
_____ al _____ per effettuare operazioni occasionali di imbarco e
sbarco passeggeri:

DICHIARA

di conoscere e di attenersi alla disciplina di cui all'ordinanza n° 33/09 in data 01.04.09 della
capitaneria di porto di Salerno

DICHIARA ALTRESI' (3)

- di fare base nel porto di Maiori;
- di effettuare il trasporto passeggeri occasionale nell'ambito del circondario marittimo di Salerno;
- di comunicare, anche via fax, l'effettivo servizio svolto, nei termini indicati all'articolo 5 comma 1 dell'ordinanza 33/09 del 01.04.09 della capitaneria di porto di Salerno.

Maiori, _____

(firma)

(5) specificare se comandante, armatore, raccomandatario marittimo.